

L'incentivo green al fotovoltaico

Il nuovo superbonus energetico del 110%, introdotto dal decreto Rilancio, potrà essere fruito anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, ma a condizioni molto rigide. In base all'art. 119, comma 5, per l'installazione su edifici di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione ex art. 16-bis del Tuir (normalmente del 50% per gli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico generale) spetta, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%; la stessa detrazione compete per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (comma 6); la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annue di pari importo.

I presupposti oggettivi, però, sono considerevoli, perché tale super aliquota è ammessa soltanto se l'installazione di tali impianti e sistemi sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti del superbonus del 110%, ovvero il cosiddetto cappotto termico, la sostituzione degli impianti centralizzati di riscaldamento o degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici unifamiliari (comma 1), nonché gli interventi antisismici di cui al comma 4 dello stesso art. 119.

Dal combinato disposto dei commi 9 e 10 emerge, inoltre, che la detrazione del 110% per gli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo spetta soltanto per i condomini e le unità immobiliari, ma non per gli edifici unifamiliari che non siano adibiti ad abitazione principale: insomma, non spetta per ville o villette che siano seconde case.

Sotto il profilo soggettivo, la super detrazione è utilizzabile soltanto dalle persone fisiche - in effetti l'art. 16-bis del TUIR riguarda la sola IRPEF - non esercenti attività d'impresa, arti e professioni, rimanendo quindi esclusi a priori tutti i soggetti IRES, come le società di capitali.

Per quanto concerne i limiti previsti per gli interventi in parola, si tratta, innanzitutto, di limiti di spesa, doppi: infatti, l'installazione dell'impianto fotovoltaico è agevolato al 110% sulla spesa massima di 48.000, ma comunque nel limite di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto e, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 per ogni kW di potenza nominale (comma 5); la stessa spesa massima di 48.000 è prevista per l'installazione dei sistemi di accumulo integrati, ma comunque nel limite di 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema (comma 6).

Infine, dal comma 7 si rileva che la detrazione del 110% per gli impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e, inoltre, la detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, nonché gli incentivi per lo scambio sul posto.

Naturalmente, nel caso in cui non sussistano i presupposti sopra illustrati e/o non sia possibile rispettare tutti i vincoli e le condizioni previste, i contribuenti potranno sempre far ricorso alla detrazione ordinaria del 50% per l'installazione di impianti fotovoltaici ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), del Tuir, da rateizzare in dieci anni, oppure usufruendo della nuova possibilità di ottenere lo sconto in fattura corrispondente alla detrazione o cedendo il credito d'imposta corrispondente alla detrazione.